

BARRIERE SENSORIALI E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

AVVOCATO ALESSANDRO GERARDI

DEFINIZIONE

(D.M. n. 236/1989 art. 2 lettera c) - D.P.R. n. 503/1996 art. 1.2 lettera c)

Le barriere architettoniche senso-percettive indicano *“la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”*



DIFFERENZE CON LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1 - A differenza degli ostacoli fisici, le barriere sensoriali che impediscono la mobilità autonoma e sicura dei disabili della vista non sono facilmente individuabili

2 - Mentre per il superamento delle barriere architettoniche il legislatore ha dettato norme precise e dettagliate, per quelle percettive si è limitato a fissare le prestazioni che devono essere raggiunte ossia *"garantire l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo"*



3- *"L'accessibilità deve essere assicurata anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi o parti di un edificio debbono avere per consentire l'accesso"* – Corte di Cass. II sez. civile sentenza n. 18762/2016

Esempi di accorgimenti utili a superare le barriere senso-percettive

per le persone cieche o ipovedenti

- segnali tattili sul piano di calpestio
 - mappe a rilievo
 - segnalatori acustici ai semafori
- annunci vocali sui mezzi di trasporto
- adeguata illuminazione degli ambienti
 - segnaletica visiva

per le persone sorde

- Sottotitoli
- Interpreti della Lingua Italiana dei Segni (LIS)
 - allarmi visivi
- informazioni diffuse mediante display visivi

STRUTTURE SOGGETTE AD ADEGUAMENTO

(art. 3 D.M. 236/1989 - D.P.R. n. 503/1996 - Legge 104/1992 art. 24 co. 9)

- ➡ Tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione o di ristrutturazione
- ➡ Tutti i marciapiedi, le piazze e in genere i luoghi e gli spazi pubblici
- ➡ Rilevanza del P.E.B.A. per le opere già esistenti
- ➡ Strutture private aperte al pubblico

L'accessibilità digitale ai siti web e ai servizi informatici

(Legge n. 4 del 09.01.2004 c.d. "Legge Stanca")

Per accessibilità universale si intende non solo quella fisica, ma anche quella percettiva e digitale

I siti web e le applicazioni (*app*) mobili vengono esplicitamente inclusi nell'ambito dei sistemi informatici cui si applica la c.d. "Legge Stanca"

DEFINIZIONE DI ACCESSIBILITA' DIGITALE

(art. 2 co. 1 lettera a) Legge n. 4/2004)

"L'accessibilità digitale è la capacità dei sistemi informatici (ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili), nelle forme e nei limiti consentiti dalla conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari"

Le tecnologie assistive

(art. 2 co. 1 lettera b) Legge n. 4/2004)

Il legislatore individua le tecnologie assistive *“negli strumenti e nelle soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici”*

Il sito web o la *app mobile*, per essere accessibili, devono presentare dei contenuti fruibili e consultabili anche da utenti che utilizzano dispositivi come **lettori di schermo** (screen reader) e **assistenti vocali** o altre tecnologie assistive che aiutano la persona con disabilità sensoriale a ottenere le informazioni necessarie

Soggetti tenuti a rispettare gli obblighi in materia di accessibilità digitale

(art. 3 co. 1 e 1-bis Legge n. 4/2004)

Le pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e aziende private concessionarie di servizi pubblici

I soggetti privati che offrono servizi al pubblico mediante siti web o *app mobile* e con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore ai 500 milioni di euro

Sono esentate le microimprese

European Accessibility Act

(Directive UE 2019/882 recepita in Italia con il D.lgs 82/2022)

Il decreto legislativo n. 82/2022 **amplia** la platea di prodotti e servizi sottoposti a obbligo di accessibilità digitale: non solo siti interne e applicativi ma anche i prodotti dotati di interfaccia digitale (terminali di biglietteria self-service nelle stazioni ferroviarie, sportelli automatici, totem, piattaforme di streaming, i servizi di e-commerce e le piattaforme di prenotazione online).

L'Unione europea ha chiesto agli Stati membri di superare la logica “correttiva” e di abbracciare quella della progettazione **universale**: creare spazi, prodotti e servizi già accessibili in fase di ideazione.

Sono esentate le microimprese

LEGGE N. 67/2006

**“Misure per la tutela giudiziaria delle persone
con disabilità vittime di discriminazione”**

Finalità

(art. 1)

"La presente legge, ai sensi dell'art. 3 Cost, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'art.3 della L. 104.1992, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali."

Richiamo all'intero art. 3 della Costituzione

Ambito di applicazione

(art. 1 comma 2)

"Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del dlgs 216.2003, recante attuazione della Direttiva 78.2000 per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro."

ASPETTO INNOVATIVO DELLA LEGGE 67/2006



TUTELA DELLA PERSONA CON DISABILITA' IN TUTTI GLI AMBITI DELLA SUA VITA

Principio fondamentale

(art. 2 co. 1)

Divieto di discriminazione

"Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità"

Nozione di discriminazione diretta

(Art. 2 co. 2)

"Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga"



Viene ripresa la nozione di discriminazione accolta dalla legislazione esistente



Definizione identica a quella contenuta nella Direttiva 2000/78/CE e nel Dlgs 216.2003

Nozione di discriminazione indiretta

(Art. 2 co. 3)

"Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone."



Lo svantaggio deve essere ATTUALE e non meramente "potenziale" come nel DLGS 216/2003



Non è necessario che lo svantaggio sia "particolare" come nel DLGS 216/2003

Molestie

(art. 2 co. 4)

"Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti"

La discriminazione secondo l'Onu

(art. 2 Convenzione Onu sui diritti delle pcd ratificata in Italia con la Legge n. 18/2009)

"Per discriminazione fondata sulla disabilità si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole."

Accomodamento ragionevole

"Per accomodamento ragionevole si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati – ove ne sia necessità in casi particolari - per garantire alle pcd il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali"



Rientra nel concetto di discriminazione per causa di disabilità il rifiuto di adottare accomodamenti ragionevoli anche con riferimento al mancato abbattimento delle barriere architettoniche – CGUE sentenza C 631 – 2022 del 18.01.2024

IRRILEVANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO
CARATTERE OGGETTIVO DELLA NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Il nostro legislatore ha scelto di considerare realizzata la discriminazione vietata anche per il solo fatto dell'esistenza di un effetto differenziato sulle persone con disabilità, senza che assuma rilevanza la reale intenzione di differenziare (cfr. Tribunale Reggio Emilia ordinanza del 07.10.2011 e Tribunale Pavia ordinanza del 19.09.2009)

TUTELA GIURISDIZIONALE

Rito antidiscriminatorio



Artt. 3 e 4 Legge 67/2006 così come modificati dall'art. 28 Dlgs n. 150/2011

Azione contro la discriminazione: la nuova disciplina

(artt. 3 e 28 Dlgs 150.2011)

Dal 6 ottobre 2011 le controversie in materia di discriminazione sono regolate dal rito semplificato di cognizione (ex art. 28 D.lgs 150/2011)

La scelta del rito semplificato di cognizione è **OBBLIGATORIA** a prescindere dalla complessità della lite e dell'istruzione probatoria e quindi il Tribunale NON può modificare il rito (ex art. 3 Dlgs n. 150/2011)

Legittimazione ad agire

(art. 4 Legge 67/2006)

- 1 - La stessa pcd discriminata (anche senza necessità di un Avvocato - ex art. 28 co. 3 Dlgs 150/2011)
- 2 - Le Associazioni autorizzate con decreto del Ministero Pari Opportunità (art. 4 co. 1 Legge 67/2006)

Legittimazione ad agire dell' associazione

1 - AZIONE INDIVIDUALE (con delega)

2 - AZIONE COLLETTIVA (senza delega) - A condizione che i soggetti lesi non siano individuabili in modo diretto ed immediato (discriminazione c.d. collettiva)

COMPETENZA TERRITORIALE FUNZIONALE E INDEROGABILE

(art. 28 co. 2 Dlgs 150/2011)

“E’ competente il Tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio”



Norma concepita per favorire la persona discriminata, ma la sua applicazione ha fatto sorgere alcuni problemi sul piano pratico

Il regime probatorio

(Art. 28 co. 4 Dlgs 150.2011)

"Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata."



Attenuazione del regime probatorio ordinario

Cosa si può chiedere con questo procedimento speciale

(art. 28 co. 5 Dlgs 150/2011)

1. Accertamento della condotta discriminatoria
2. Condanna risarcimento anche non patrimoniale
3. Cessazione del comportamento o dell'atto discriminatorio pregiudizievole
4. Rimozione degli effetti della discriminazione
5. Piano di rimozione delle discriminazioni accertate

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

Anche se espressamente previsto dall'art. 28 co. 5 Dlgs 150/2011 deve comunque essere allegato e provato anche attraverso il ricorso alle presunzioni (Corte di Cass. Sezioni Unite civili sentenza n. 33645/2022)

In materia di discriminazione il ris. del danno non patrimoniale si caratterizza per una funzione dissuasiva (Corte di Cass. Sezioni unite civili sentenze nn. 20819/21 e 16601/2017)

La liquidazione del danno "da discriminazione" va operata tenendo conto dei principi generali dettati in materia sanzionatoria (Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, sentenza n. 5192/2021)

LA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO DISCRIMINATORIO E LA RIMOZIONE DEGLI EFFETTI

(Art. 28 CO. 5 dLGS 150/2011)

*"Con la sentenza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, **anche nei confronti della pubblica amministrazione**, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti*"

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA SU UN QUOTIDIANO

(art. 28 co. 7 Dlgs n. 150/2011)

"Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale"

GIURISPRUDENZA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Cass. II Civile, sentenza n. 18762/16

“In materia di eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 24, e della legge 9 gennaio 1989 n. 13”, ... Omissis...

“qualora si verta in una situazione di fatto in cui le norme di queste leggi prevedano come obbligatoria l’accessibilità in favore delle persone con disabilità, questa dovrà comunque essere assicurata, anche in mancanza di norme regolamentari di dettaglio che dettino le caratteristiche tecniche che luoghi, spazi, parti, attrezzature o componenti di un edificio o di parti di questo debbano avere per consentire l’accesso”

Cass. III Civile, sentenza n. 3691/20

"L'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo di eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente "precettiva" ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime", consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata", e ciò a prescindere "dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi"

L'accessibilità è ormai divenuta una "*qualitas essenziale*" di ogni edificio, pubblico e privato, dal che, secondo i giudici costituzionali, deriva "*l'obbligo collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità*"

Corte cost., sentenza n. 167 del 1999

L'obbligo di rimuovere le barriere architettoniche è connesso all'esigenza" di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili che trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato proprio dell'art. 32Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica

Corte cost. sentenza n. 251 del 2008.

GRAZIE

<https://www.gerardistudiolegale.it/>

alessandrogerardi2@gmail.com